

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. II
N. 129-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

SOTTOCOMMISSIONE PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE

(RELATORE CAPALOZZA)

SULLA

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO

CONTRO IL DEPUTATO

MAGNANI

PER IL REATO DI CUI ALL'ARTICOLO 113 DEL TESTO UNICO DELLA LEGGE DI PUBBLICA SICUREZZA
18 GIUGNO 1931, N. 773 (AFFISSIONE ABUSIVA DI GIORNALE)

TRASMESSA DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(GRASSI)

Annunziata il 21 settembre 1949

Presentata alla Presidenza il 3 luglio 1950

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'onorevole Valdo Magnani di Reggio Emilia è stato denunciato per affissione di giornali, unitamente ad altre persone. Tutte queste persone sono state prosciolte con sentenza istruttoria dal pretore di Reggio Emilia, in data 27 luglio 1949 (che, insieme a consimili sentenze, è stata largamente diffusa e commentata dalla stampa e in particolare dalle riviste giuridiche: cfr. *Giustizia penale*, 1950, II, col. 162; *Rivista penale*, 1949, II, pag. 872; 1950, pag. 128), essendo stato ritenuto l'articolo 113 della legge di pubblica sicurezza abrogato tacitamente dalla Costituzione, perché incompatibile con l'articolo 21, che sancisce e protegge la libertà di diffusione del pensiero.

Molti altri giudizi di merito e la stessa Cassazione, Sezione 3^a, 17 gennaio 1950, estensore Rosso, P. M. Pioletti, concl. conf. (*Rivista Penale* 1950, II, pag. 104) si sono pronunciati nello stesso senso; e nello stesso senso si è pronunciato persino l'Avvocato generale del Supremo Collegio, il professore Ernesto Battaglini (in *Giustizia Penale*, 1949, II, col. 871).

È ben vero che più recentemente si è avuta notizia di un arresto del Supremo Collegio a Sezioni Unite, che è andato di diverso avviso; ma, senza voler discutere qui del delicato problema giuridico e della legittimità costituzionale della tesi, è certo che si è trattato di un caso solo apparentemente analogo a quelli precedentemente giudicati e a quello del collega Magnani: si è trattato,

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

cioè, non dell'affissione di un giornale, di cui la stampa e la libera diffusione con ogni mezzo sono previste e disciplinate da una legge speciale, bensì di un manifesto, che è tutt'altra cosa.

Comunque, a prescindere da tali considerazioni di sostanza, sta di fatto che il reato addebitato al collega Magnani è tipi-

camente politico, sicché, seguendo la sua tradizione, che è costante anche per questa particolare forma di reato contravvenzionale, la Commissione vi propone unanime che l'autorizzazione a procedere venga negata.

CAPALOZZA, *Relatore.*